



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea Magistrale in Scienza dello Sport

Classe di laurea n. LM-68

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

RIDD

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport di seguito denominati rispettivamente RAULM e Corso di Laurea Magistrale, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2
Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il RAULM definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il RAULM determina in particolare:
 - a) la struttura e l'organizzazione interno del corso di laurea magistrale;
 - b) il ruolo del Presidente della commissione dell'esame di profitto;
 - c) il sistema di tutorato;
 - d) l'ordinamento didattico;
 - e) il quadro degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - f) l'articolazione degli insegnamenti in moduli, gli obiettivi formativi specifici e i CFU di ciascun Insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) i criteri di accesso al corso, il riconoscimento dei crediti formativi e i criteri di valutazione dell'obsolescenza;
 - h) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - i) le tipologie delle forme didattiche previste, anche a distanza;
 - j) l'articolazione delle attività formative offerte dal corso di laurea magistrale in attività formative caratterizzanti, affini e integrative, a scelta degli studenti e di ateneo;
 - k) le disposizioni riguardanti le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
 - l) le disposizioni riguardanti gli obblighi di frequenza degli studenti;
 - m) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - n) gli obblighi degli studenti;
 - o) le disposizioni riguardanti il conseguimento del titolo di studio e la prova finale;
 - p) gli impegni del corso di laurea magistrale finalizzati allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa;
3. Il RAULM, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 3
Struttura e organizzazione del corso

1. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale sono curati dai seguenti organi:
 - a) Coordinatore del Consiglio di corso di laurea magistrale;

- b) Consiglio di corso di laurea magistrale;
- c) Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio.

2. Per le competenze e le funzioni del Consiglio di corso di laurea magistrale e del Coordinatore, nonché per la rispettiva composizione e nomina, si fa riferimento all'art. 17 del Regolamento didattico di ateneo.

1. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio collabora con il Coordinatore al fine di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di corso di laurea magistrale. L'incarico di Responsabile è affidato dal Coordinatore del corso di laurea magistrale, con deliberazione del Consiglio di corso di laurea magistrale, a un docente sulla base della valutazione del curriculum che deve esprimere una dimostrata attività didattica e professionalizzante nell'ambito degli obiettivi specifici del corso di laurea. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile definisce ogni anno il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; è responsabile della progettazione, organizzazione e attuazione delle attività didattiche formative professionalizzanti e di tirocinio, della loro integrazione con le altre attività formative, in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di corso di laurea magistrale. Il Responsabile delle attività formative didattiche professionalizzanti e di tirocinio dipende gerarchicamente dal Coordinatore del corso di laurea magistrale.

Art. 4

Il Presidente della commissione dell'esame di profitto

1. Per ogni insegnamento, il Coordinatore del corso di laurea magistrale, nomina il Presidente della commissione dell'esame di profitto.

2. Il Presidente della commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:

- a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento;
- b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
- e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
- f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.

3. Per coordinare l'attività didattica affidata, il Presidente della commissione dell'esame di profitto riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'insegnamento.

Art. 5

Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;

- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 12, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 6

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 7

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di corso di laurea magistrale, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo di ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 8

Accesso al Corso di laurea magistrale

1. L'accesso al corso di laurea magistrale è a numero programmato definito annualmente dai competenti organi di Ateneo su proposta del Consiglio del corso di laurea magistrale in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee previa acquisizione di un certificato di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
2. L'eventuale inidoneità fisica all'esercizio alle funzioni specifiche del profilo professionale determina l'impossibilità o l'annullamento dell'iscrizione.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del RAU, per essere ammessi al corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del RAU.

Qualora il candidato sia in possesso del solo diploma ISEF, prima della prova di selezione per l'ammissione al Corso di laurea magistrale dovrà superare un esame volto ad accertare sufficienti conoscenze nelle seguenti discipline: Biochimica (BIO/10), Fisiologia (BIO/09), Statistica medica (MED/01), Farmacologia (BIO/14). L'esame di ammissione alla prova di selezione dovrà essere sostenuto e superato dai candidati in possesso del solo diploma ISEF anche nel caso in cui il numero degli aspiranti all'iscrizione al Corso di laurea magistrale sia inferiore a quello programmato e quindi la prova di selezione non abbia luogo. Il test, qualora superato, sarà integrato da un breve colloquio orale individuale, che si svolgerà nella stessa giornata, atto ad accertare il possesso delle conoscenze relative alla lingua inglese ed all'informatica. Nell'occasione verrà anche verificato l'eventuale possesso da parte del diplomato ISEF di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, utili al curriculum formativo del Corso di laurea magistrale.

4. L'accesso al Corso di laurea magistrale è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi.

5. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del Corso di laurea magistrale è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.

6. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di corso di laurea magistrale specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi, è preclusa l'ammissione alle attività formative didattiche.

7. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti da altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

8. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa e di tirocinio, al numero di studenti fuori corso.

Art. 9

Riconoscimento di crediti formativi (CFU)

1. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di laurea dell'ateneo dopo superamento dell'esame di accesso di cui all'art. 8, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento didattico di ateneo.

2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di settore scientifico disciplinare omogeneo o affine che propone la propria valutazione al Consiglio di corso di laurea magistrale che assume specifica deliberazione.

Art. 10
Obsolescenza CFU

Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art 9, comma 1 e 2, è facoltà di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici.

Art. 11
Propedeuticità

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 "quadro degli obiettivi e delle propedeuticità" del presente Regolamento.
3. Lo studente è ammesso alla frequenza dei corsi dell'anno successivo solo dopo aver ottenuto la frequenza delle attività didattiche programmate per l'anno di corso precedente.

Art. 12
Modalità di svolgimento della didattica e rapporto CFU/ore

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso prevedono le seguenti metodologie didattiche:
 - a) convenzionale (didattica frontale);
 - b) teledidattica (per le attività mutate);
 - c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
 - d) seminariale (mono-multidisciplinari).

Art. 13
Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - e) ulteriori attività formative sottoforma di tirocini.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 14
Attività formative caratterizzanti

1. Le attività formative caratterizzanti comprendono complessivamente 77 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.

2. Le attività formative caratterizzanti sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 15

Attività formative affini o integrative

1. Le attività formative affini o integrative comprendono complessivamente 18 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il corso di laurea magistrale.
2. Le attività formative affini o integrative sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 16

Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività Elettive dispongono di 8 CFU complessivi. Possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica tra quelle indicate all'art. 12 del presente Regolamento e ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di laurea dell'Ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del Corso di laurea magistrale è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.
2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività Elettive integrando quelle offerte dal Corso di Laurea Magistrale con quelle erogate da altri Corsi di laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità del Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport.
3. Il Responsabile delle attività didattiche formative e professionalizzanti, incaricato dal Consiglio di Corso di laurea magistrale, valuta le proposte degli studenti, definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento insieme alla Commissione d'esame composta da almeno due docenti e nominata dal Consiglio di corso laurea magistrale. L'esame dell'insegnamento attività elettive termina in un giudizio "approvato/non approvato".

Art. 17

Laboratori professionali

1. Il piano delle attività dei laboratori professionali è approvato dal Consiglio di corso di laurea magistrale su proposta del Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio.
2. Tali attività sono oggetto di incarico da parte del Consiglio di corso di laurea magistrale a docenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari BIO/09, M-EDF/01 e M-EDF/02 che ne curano la progettazione applicativa, la conduzione, l'eventuale attivazione di risorse per assicurare metodologie tutoriali a piccolo gruppo e la valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.
3. La valutazione dei laboratori professionali termina in un giudizio "approvato/non approvato" ed è su base semestrale.

Art. 18

Attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio

1. Le attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio comprendono complessivamente 10 crediti. Le attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio comprendono:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza;

- esperienze dirette sul campo con supervisione;
- elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio autonomo e guidato.

2. Il tirocinio rappresenta la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli obiettivi di conoscenza perseguiti negli insegnamenti. Si realizza nelle sedi individuate dal Consiglio di corso di laurea magistrale e rappresentate da strutture proprie o convenzionate, sia in Italia che all'estero, che rispondono ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal d. lgs. 24.9.97 , n. 229.

3. Lo studente di cui il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio riferisca comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli altri studenti o per la tecnologia, che frequenti le attività formative professionalizzanti e di tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento, è sospeso dalle attività formative professionalizzanti e di tirocinio con deliberazione del Consiglio di corso di laurea magistrale su proposta motivata del Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo studente con lettera scritta. La riammissione è concordata con il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale la sospensione definitiva dello studente dalle attività formative professionalizzanti e di tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.

4. La valutazione annuale delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio è effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio di corso di laurea magistrale presieduta dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio. Tale valutazione esita in "approvato/non approvato". Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio delle attività professionalizzanti e di tirocinio assume il ruolo di Presidente ed ha le stesse responsabilità del Presidente dell'insegnamento riportate all'art. 4 del presente Regolamento.

5. L'ammissione dello studente all'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è formulata dalla Commissione presieduta dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio, sulla base:

- a) delle frequenze ottenute dallo studente nelle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio.
- b) dei risultati positivi complessivamente raggiunti nelle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per lo studente che non ottenga una valutazione positiva nelle attività formative professionalizzanti e di tirocinio entro il mese di settembre per il primo ed entro il mese di ottobre del secondo anno, è prevista un'unica sessione straordinaria realizzata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 19

Apprendimento autonomo

1. Il corso di laurea magistrale garantisce agli studenti la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Art. 20

Obblighi di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica programmata e alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica. Sono fatte salve modalità particolari per

gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di corso di laurea magistrale su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di corso di laurea magistrale.

3. Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto è riconosciuta la frequenza delle attività programmate nel primo periodo dell'a.a. successivo.

Art. 21

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L'esame di profitto può essere preceduto da prove "in itinere" dei singoli moduli in cui è suddiviso l'insegnamento definite dal Presidente della commissione d'esame. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione approvata dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.

3. Le Commissioni di esame di profitto degli insegnamenti formulano il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei CFU relativi.

4. Il calendario delle prove d'esame, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, indica le modalità e le date e gli spazi per lo svolgimento delle prove conclusive delle prove degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno sei appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno 1 per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall'altro all'interno di ciascun periodo. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di 6 appelli annuali il calendario annuale delle lezioni programmato dal corso di laurea magistrale e nel rispetto delle altre condizioni sopra enunciate, il numero minimo degli appelli può essere ridotto a 5 con delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale. Per le prove di profitto delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio sono invece previsti solo due appelli, e l'appello straordinario è previsto entro il mese di febbraio.

5. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell'anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell'anno solare successivo entro la data del 30 aprile.

Art. 22

Conseguimento del titolo di studio

1. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di 2 anni. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 120 crediti comprensivi anche della prova finale. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano degli studi.

2. Per gli studenti che non conseguano il titolo di studio entro 6 anni accademici dall'immatricolazione oppure abbiano sospeso o interrotto gli studi per più di 5 anni solari, è prevista la valutazione dell'obsolescenza dei crediti ottenuti sulla base dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 23

Prova finale

1. Ai sensi dell'art. 7 e 40 del regolamento didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione.
2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
3. Alla preparazione della tesi sono assegnati 7 CFU.
4. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti.
5. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
6. Nella valutazione della prova finale è concesso un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode.
7. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di laurea è di 66/110.

Art. 24

Presentazione dei piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari motivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di corso di laurea magistrale domanda di approvazione di un piano di studio individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.

Art. 25

Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni

accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:

- adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
- adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
- evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;
- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-68, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

Art. 26

Comitato di indirizzamento

1. Può essere istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo dello sport, della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
2. La sua composizione e nomina è deliberata dal Consiglio di corso di laurea magistrale e ha durata triennale
3. Il Comitato di indirizzamento si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 27

Studenti lavoratori

Gli studenti che accedono al corso di laurea magistrale con lo status di lavoratori potranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio assumendo lo status di studente a tempo parziale secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo. L'istanza, sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del corso di laurea magistrale e tenendo conto dell'effettiva disponibilità di

docenti, strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità dei corsi di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 28

Natura del presente Regolamento

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 29

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

Art. 30

Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di laurea magistrale in scienza dello sport ha sede amministrativa e didattica a Gemona del Friuli (UD). Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.